



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Pec 17594
del 05/07/2018

Genova 5 lug. 18
Prot. n. PC/2018/191736
Class.fasc.

Allegati: --

Provincia di Imperia
Settore Antisismica

OGGETTO: Richieste chiarimenti della
Provincia di Imperia del
26/01/2018, 30/01/2018,
6/3/2018.

E, p.c.

Ufficio Antisismica di:

- Città Metropolitana di Genova
- Provincia di Savona
- Provincia della Spezia

Sono pervenute a questa Vice Direzione tre richieste di chiarimento inerenti l'applicazione della L.R. 29/1983, con riferimento alla autorizzazione sismica preventiva.

Le richieste riguardano i seguenti argomenti specifici:

- 1) L'assimilabilità della "denuncia tardiva" alla "sanatoria";
- 2) Applicabilità della DGR 1184/2013 nelle zone considerate a media sismicità;
- 3) Effetti della mancata partecipazione o della mancata espressione dissenso motivato come richiamato dal punto 2.3 b) dell'all. 1 alla DGR 938/2017 – riferimenti normativi;

Si procede nel seguito a trattare i punti sopra elencati

- 1) La segnalazione tardiva non è assimilabile ad una sanatoria. L'autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del DPR 380/2001 è preventiva e pertanto non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione di un intervento edilizio. Nel caso di interventi già eseguiti senza il necessario titolo edilizio, per i quali le competenti amministrazioni comunali richiedano un parere sismico in merito, lo stesso potrà essere rilasciato da codesti uffici, nelle forme ritenute più opportune, previa la necessaria istruttoria tecnica che dovrà essere del tutto analoga a quella che viene svolta per le nuove costruzioni.
- 2) Per zone a media sismicità si intendono le zone 2. A tal proposito si richiama quanto indicato nella "Nota esplicativa dell'OPCM 3274/2003 del 4/06/2003 del Servizio Sismico Nazionale – Dipartimento Protezione Civile. La DGR 1384/2013 si applica ai Comuni classificati in zona sismica 2.
- 3) Il punto 2.3 b) della DGR 938/2017 richiama semplicemente quanto stabilito dal c. 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90, come modificata dal d. lgs. 127/2016.

Si ricorda infine che Province e Città Metropolitana sono le Autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni sulle costruzioni in zone sismiche. La Regione Liguria, pertanto, esercita esclusivamente funzioni di indirizzo generale sulla materia.

Spetta pertanto ai dirigenti dei competenti settori delle Province e della Città Metropolitana, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle disposizioni regionali in materia ai singoli procedimenti.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

